



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence de la Région

Presidenza della Regione

15, Place de la République - 11100 Aoste -  
Tél. 0165/274933  
Télécopie/fax 0165/274904  
E-MAIL [entilocali@regione.vda.it](mailto:entilocali@regione.vda.it)

Département des collectivités locales,  
des fonctions préfectorales et de la protection civile  
Direction des collectivités locales

Dipartimento enti locali,  
servizi di prefettura e protezione civile  
Direzione enti locali

Prot. n. 23791/DEL

Vs./Rif.

All.: 2

Ai Sindaci ed ai Segretari  
dei Comuni della Regione

Ref.: L. Bottani  
(0165 274789)

e, p.c., Al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali

Aoste,  
Aosta, 17/11/2005

**OGGETTO:** Trasmissione circolare del Ministero dell'Interno n. 5/2005 del 13 settembre 2005, concernente: "Art. 64 del d.lgs. 267/2000. Cessazione dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ad assessore."

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, copia della circolare n. 5/2005, prot. n. 15900/L.142/1bis/1075, del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le Autonomie – Sportello delle Autonomie, recante per oggetto " Art. 64 del d.lgs. 267/2000. Cessazione dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ad assessore", con allegato parere del Consiglio di Stato n. 2755/05 del 13 luglio 2005.

Sebbene l'art. 64 del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) non trovi applicazione nella nostra Regione, si fa presente che una norma di analogo tenore è contenuta nel comma 5 dell'art. 22 della legge regionale 7 dicembre 1998, n.54.

Tuttavia, a differenza di quanto previsto dal T.U.E.L., - che stabilisce per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti l'incompatibilità tra la carica di assessore e la carica di consigliere comunale (art. 64, comma 1), e, solo in questo caso, l'automatica sostituzione del consigliere nominato assessore con il consigliere risultato primo dei non eletti della medesima lista - , nel nostro ordinamento tale circostanza non è prevista.

Infatti, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della l.r. 54/98, è rimessa all'autonomia statutaria dell'ente locale stabilire l'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore e, allorché sia prevista tale ipotesi, l'applicazione del comma 5 che, testualmente, dispone: "Nell'ipotesi di cui al comma 4, qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti".

Rinviando a quanto già chiarito dal parere fornito dal Consiglio di Stato e dalle considerazioni del Ministero dell'Interno in merito alla questione, si ritiene, altresì, di poter concludere che, in generale, l'entrata in carica dei consiglieri comunali può avvenire, anche sulla base della normativa regionale: al momento della proclamazione degli eletti (art. 19, comma 2), o, nel corso del mandato, non appena il Consiglio adotti la deliberazione di surrogazione (art. 19, comma 2), e, al momento della cessazione dalla carica del consigliere che accetti la nomina ad assessore (art. 22, comma 5).

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore  
(Nadia BENNANI)

LB/



# Ministero dell' Interno

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE  
Sportello delle Autonomie

Prot. n.15900/L.142/1bis/1075  
circolare n. 5/2005

Roma,

13 SET. 2005

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DI

TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DI

BOLZANO

e,p.c.

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA/VALLEE D'AOSTE

AOSTA



# *Ministero dell' Interno*

## **DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Sportello delle Autonomie

**OGGETTO:** Art. 64 del d.lgs. 267/2000. Cessazione dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ad assessore.

A norma dell'art. 64 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, "qualora un consigliere comunale e provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto della accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti".

Secondo l'interpretazione della norma seguita da questo Ministero (cfr. circolare n. 6 del 31 dicembre 1996), il Legislatore, anche al fine di evitare possibili paralisi dell'organo assembleare, così come ha ricollegato "ope legis", senza bisogno di dimissioni, la cessazione dalla carica di consigliere alla semplice accettazione della nomina ad assessore, ha previsto analogo automatismo per il "subentro" del primo dei non eletti, senza bisogno cioè di ricorrere all'ordinario procedimento di surroga che non a caso viene specificamente disciplinato nell'ambito della stessa norma (il comma 8 dell'art. 38 del testo unico citato) che prevede le dimissioni dalla carica di consigliere.

Tale "lettura" delle disposizioni in questione consente ai consiglieri subentranti di partecipare alla convalida della propria nomina, come gli altri consiglieri partecipano alla propria, assicurando così costantemente l'integrale composizione dell'organo assembleare.

Tuttavia, anche a seguito di recenti pronunce giurisprudenziali in materia, taluni Enti locali, ravvisando invece l'applicabilità dell'ordinario procedimento di surroga anche alla fattispecie in questione, hanno ritenuto che i consiglieri surroganti non siano legittimati a partecipare alla seduta nella quale si delibera la convalida degli eletti. Tale orientamento è stato correlato alla lettera del citato art. 38 per il quale "i consiglieri

entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione".

In tal senso era stata "letta" la recente sentenza n. 279 in data 3 febbraio 2005 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato.

Con tale pronuncia è stato ritenuto, in particolare, che "alla prima seduta possano validamente partecipare solo coloro che sono risultati eletti all'esito dello scrutinio e non già - seppure in via di surroga - coloro che non abbiano conseguito le preferenze richieste per entrare a comporre l'organo consiliare".

Anche in considerazione delle incertezze applicative sorte in talune realtà locali a seguito di tale orientamento giurisprudenziale, questo Ministero ha ritenuto opportuno acquisire in merito il parere del Consiglio di Stato in ordine al reale ambito applicativo della citata decisione.

Il Supremo Organo consultivo - nel rilevare, con l'allegato parere n. 2755 espresso dalla Prima Sezione in data 13 luglio 2005, che "la citata sentenza si riferisce però ad un comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, cioè ad un ente al quale non si applica la norma sulla incompatibilità tra consigliere e assessore" - ha dichiarato di condividere l'orientamento ministeriale secondo il quale "i principi enucleati nella sentenza da ultimo citata non possono essere applicati anche all'ipotesi di surroga disciplinata dall'art. 64 del T.U.E.L. n. 267/2000 nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, atteso che detta norma è da considerare speciale rispetto alle altre ipotesi di accertata incompatibilità o ineleggibilità e non consente di ravvisare alcun momento nel quale il consiglio perde qualcuno dei suoi componenti".

E' stato chiarito altresì che "il vizio censurato dal Consiglio di Stato attiene ad un difetto di surroga di un Consigliere dimissionario, ipotesi ben diversa da quella contemplata dall'art. 64 del T.U. 267/2000, laddove l'automatismo del subentro del primo dei non eletti al Consigliere cessato,

funzionale ad assicurare in ogni momento la completezza dell'organo collegiale privato della presenza di un suo componente nominato assessore, non sembra consentire un intervento dello stesso collegio sul se e sul quando procedere alla sostituzione.”

Alla luce delle precisazioni fornite dal Consiglio di Stato può dunque riassumersi sinteticamente come segue la corretta procedura da applicare qualora gli assessori siano nominati tra i componenti del Consiglio.

### **Province e Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**

Per tali Enti, ai sensi dell'art.64 in questione, non è necessario che il consigliere nominato assessore si dimetta, in quanto la cessazione dalla carica di consigliere costituisce un effetto legale automatico, cui segue, sempre ex lege, la sostituzione del consigliere nominato assessore col consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista. Tale sostituzione deve essere immediatamente comunicata al Consiglio affinché provveda a convocare anche i consiglieri subentranti alla prima seduta dell'organo assembleare (ovvero alla prima seduta utile, qualora la nomina ad assessore intervenga in un momento successivo). In tale sede sarà sufficiente che il consiglio, con un atto meramente ricognitivo, constati la cessazione della qualità di consigliere e dichiari il subentro del primo dei non eletti, previo accertamento, in capo al medesimo, del possesso dei requisiti previsti dalla legge.


### **Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**

Non vi è incompatibilità tra le cariche di consigliere e di assessore. Qualora, tuttavia, il consigliere nominato assessore intenda egualmente rinunciare alla sua carica di membro dell'organo rappresentativo, dovrà dimettersi formalmente secondo le norme di cui all'art.38, comma 8, del T.U.O.E.L. 267/2000; in tali casi si applicherà l'ordinario procedimento di surroga, disciplinato dal medesimo art.38 (e dal successivo art.45, comma 1).

Conseguentemente, i consiglieri surroganti non dovranno essere convocati per la seduta in cui si procede alla surroga, in quanto i medesimi entrano in carica, ai sensi del comma 4 del citato art.38, solo dopo l'adozione della delibera di surroga. Pertanto, si rende necessario evitare che la contemporaneità delle eventuali dimissioni faccia venir meno il quorum strutturale prescritto per la deliberazione del consiglio.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza delle Amministrazioni locali interessate, fornendo un cortese cenno di assicurazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Mailingonico)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M. M.', written over the printed text 'IL CAPO DIPARTIMENTO (Mailingonico)'. The signature is stylized and somewhat illegible.



# Consiglio di Stato

## Segretariato Generale

26 LUG. 2005

N. 6992

Roma, addì ..... 2005

Risposta a nota del .....

N. .... Div. ....

**OGGETTO:**

*Quesito in ordine alla cessazione della carica di Consigliere all'atto della nomina ad Assessore - Applicazione d.lgvo 267/2000, art. 64.*

Allegati N.  
.....

D'ordine del Presidente, si trasmette il parere numero 2755/05 emesso dalla Sezione Prima di questo Consiglio sullo affare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 della Legge 21 luglio 2000, n. 205.

Si resta in attesa dell'adempimento al parere interlocutorio.

**MINISTERO DELL'INTERNO**

Gabinetto dell'On. Ministro

ROMA

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*[Handwritten signature]*  
.....



# Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Prima 13 Luglio 2005

N. Sezione 2755/05

La Sezione

---

**OGGETTO:**

*Ministero dell'Interno.  
Quesito in ordine alla cessazione  
dalla carica di Consigliere  
all'atto della nomina ad  
Assessore – Applicazione d.lgs.  
267/2000, art. 64.*

*VISTA* la relazione n.  
15900/444/1bis/L.142/5.8 in data  
9.6.2005, con la quale il Ministero

dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, Sportello delle autonomie, chiede il parere in merito ad alcuni problemi applicativi dell'art. 64 d.lgs. 267/2000 concernente la cessazione dalla carica di Consigliere all'atto della accettazione della nomina ad Assessore;

*ESAMINATI* gli atti e udito il relatore-estensore consigliere Giovanni Carleo;

*RITENUTO* in fatto quanto esposto dall'Amministrazione;

*PREMESSO* :

L'art. 64 del T.U.O.E.L. n 267 del 2000 prevede (comma 1) che la carica di assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e Provinciale e che (comma 2) qualora un Consigliere Comunale o Provinciale assuma la carica di



Assessore nella relativa Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

L'Amministrazione referente, fin dalla introduzione nell'ordinamento della predetta norma, (avvenuta con l'art. 25 della legge 25.3.1993, n. 81) ha seguito l'orientamento di ritenere, al fine di evitare possibili paralisi dell'organo, che il legislatore, così come ha ricollegato "*ope legis*", senza bisogno di dimissioni, la cessazione dalla carica di Consigliere alla semplice accettazione della nomina ad assessore, abbia previsto, con la stessa norma un analogo automatismo per il "subentro" del primo dei non eletti, senza bisogno cioè di ricorrere all'ordinario procedimento di surroga (specificamente disciplinato dal comma 8 dell'art. 38 dello stesso d.lgs. 267/2000) che prevede le dimissioni dalla carica di Consigliere, e che non consente ai Consiglieri surroganti di partecipare alla seduta nella quale si delibera la convalida degli eletti, come stabilito dall'art. 38, comma 4 del d.lgs. 267/2000. Infatti, l'applicazione di detta ultima disposizione – dettata in via generale, per tutti i casi in cui il seggio, durante il quinquennio, rimanga vacante – anche alla fattispecie in questione, potrebbe comportare, in taluni casi, una situazione di sostanziale paralisi del Consiglio Comunale, impedendo alla maggioranza di usufruire da sola della possibilità di assicurare, fin dalla prima seduta, la presenza del "*quorum strutturale*" per poter validamente procedere alla convalida degli eletti.

Tale interpretazione ha finora trovato conferma nella giurisprudenza amministrativa di primo grado (T.A.R. Sardegna n. 925 del 1996 e T.A.R. Puglia, 18.11.2004, n. 5380).

Detta giurisprudenza ha evidenziato che non vi è alcunché di anomalo che i Consiglieri subentranti abbiano partecipato alla seduta in cui è stata deliberata la loro stessa convalida, tenuto conto da un lato della automaticità della surroga e dall'altro dell'impossibilità che l'organo consiliare resti, anche solo per un momento, privo di alcuni suoi membri.

Ma tale orientamento potrebbe sembrare in contrasto con la recente sentenza di questo Consiglio di Stato, Sez. V, n. 279 del 3.2.2005 la quale ha ritenuto che «alla prima seduta possono validamente partecipare solo coloro che sono risultati eletti all'esito dello scrutinio e non già – seppure in via di surroga – coloro che non abbiano conseguito la preferenza richiesta per entrare a comporre l'organo consiliare, “tenuto conto che la convalida degli eletti si svolge nei soli confronti dei candidati proclamati eletti, quelli cioè che abbiano ottenuto le maggioranze prescritte dagli artt. 71 e 72 del d.lgs. 267/2000, mentre analogo diritto non è attribuibile ai candidati non eletti che sono ammessi a surrogare o sostituire quelli eletti solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 45 del d.lgs. 267/2000 e previo provvedimento consiliare. La citata sentenza si riferisce però ad un Comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, cioè ad un Ente al quale non si applica la norma sulla incompatibilità tra Consigliere e Assessore.

*CONSIDERATO :*

Allo stato degli atti la Sezione ritiene di poter condividere l'orientamento del Ministero referente secondo il quale i principi enucleati nella sentenza da ultimo citata non possono essere applicati anche all'ipotesi di surroga disciplinata dall'art. 64 del T.U. 267/2000, nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, atteso che detta norma è da considerare speciale rispetto alle altre ipotesi di accertata incompatibilità o ineleggibilità e che non consente di ravvisare alcun momento nel quale il Consiglio perde qualcuno dei suoi componenti, per cui il predetto Organo deve essere convocato per la prima seduta utile alla quale può partecipare il primo dei non eletti nella lista cui appartiene il Consigliere nominato Assessore per procedere alla convalida della sua nomina così come gli altri Consiglieri hanno partecipato alla propria.

La decisione della V Sezione, peraltro, attiene essenzialmente ad un vizio di composizione del Consiglio nella prima seduta utile dopo le elezioni, alla quale hanno partecipato i surroganti, concorrendo in tal modo a costituire il *quorum*

strutturale e funzionale. In particolare, il vizio censurato dal Consiglio di Stato attiene a un difetto di surroga di un Consigliere dimissionario, ipotesi ben diversa da quella contemplata dall'art. 64 del T.U. 267/2000, laddove l'automatismo del subentro del primo dei non eletti al Consigliere cessato, funzionale ad assicurare in ogni momento la completezza dell'organo collegiale privato della presenza di un suo componente nominato Assessore, non sembra consentire un intervento dello stesso collegio sul se e sul quando procedere alla sostituzione.

Diversa è l'ipotesi di surroga di un Consigliere dimissionario, per la quale il Consiglio Comunale ha dieci giorni per deliberare, ovvero per il caso di sospensione di un Consigliere Comunale, per il quale è previsto dall'art. 45 dello stesso T.U. un apposito provvedimento di sostituzione che il Consiglio deve deliberare affidando la supplenza ovviamente temporanea, al candidato della stessa lista del Consigliere sospeso che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti.


***P.Q.M.***

Nelle suesposte considerazioni è il parere.

Per estratto dal verbale

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

*(Licia Grassucci)*



Visto

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

*(Giovanni Rappolo)*

